



corecom  
MOLISE



Ministero della Giustizia  
Dipartimento per il diritto di accesso  
alla giustizia e al processo

DEFINIZIONE n° 26 /2016

del 02/05/2016

OGGETTO: archiviazione per sopravvenuto accordo definizione n°113/2015 promossa dall'utente **Di Rienzo** contro la società Sky Italia s.r.l.-

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Lucio Dalla Torre

Il Direttore del Servizio

Angela Aujero

- 
- PREMESSO** che in data 18.01.2016+ l'utente Di Rienzo \_\_\_\_\_ ha promosso una istanza di definizione mediante modello GU14, acquisita al protocollo di questo Servizio al n°472/16 in pari data, che vedeva come controparte la società Sky Italia s.r.l.
- RILEVATO** che con nota 2273 del 29.02.2016, l'ufficio ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento ed ha fissato la data di comparizione delle stesse al 6 aprile 2016, per la discussione del reclamo e per verificare la possibile soluzione bonaria della controversia;
- PRESO ATTO** che con nota appresso allegata, datata 29.04.2016 pervenuta via mail acquisita al protocollo al n°4749/16 il 29.04.2016, l'utente ha comunicato la rinuncia a proseguire l'azione a seguito di accordo transattivo;
- VISTO** l'art. 20 del regolamento in materia di procedura di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n.173/07/CONS. e successivamente modificato ed integrato con delibera n.597/11/CONS, delibera n.479/09/CONS., delibera n.95/08/CONS. e delibera n.502/08/CONS, il quale recita "se nel corso del procedimento la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinuncia alla propria istanza...., il Direttore dispone l'archiviazione del procedimento;
- VISTA** la legge 14 novembre 1995 n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- VISTA** la legge 31 luglio 1997 n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori;
- VISTA** la legge della regione Molise 26 agosto 2002 n. 18 recante "*istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*" e successive modificazioni e integrazioni; **VISTO** l'art. 84 del decreto legislativo del 1 agosto 2003 n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- VISTO** l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito per brevità "AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;

**VISTA** la convenzione del 16 dicembre 2009 sottoscritta tra l'AGCOM e la Regione Molise, con la quale sono state assegnate il primo pacchetto di deleghe e la successiva convenzione del 14 dicembre 2011, che ha conferito al Co.Re.Com. Molise la delega riguardante anche la "definizione delle controversie tra utenti e gestori della telefonia e dei servizi televisivi a pagamento";

**RITENUTO** di dover procedere in merito all'archiviazione della istanza di definizione presentata dall'utente **Di Rienzo** per le sopraccitate motivazione ed in forza delle disposizioni dettate dall'art. 20 del soprarichiamato regolamento


#### DETERMINA

per tutto quanto sopra riportato, di archiviare l'istanza di definizione prodotta dall'utente Di Rienzo acquisita al protocollo di questo Servizio al n°472/16 in data 18.01.2016 che vedeva come controparte la società Sky Italia s.r.l.. atteso che tra le parti è avvenuta una transazione come da nota inviata dall'avv. Michele Vitale legale del ricorrente in data 29.04.2016 via mail ed acquisita la protocollo al n. 4749/16 in data 29/04/2016;

di stabilire, ai sensi del comma 3, dell'art. 20, del regolamento in materia di procedura di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n.173/07/CONS e successive modifiche ed integrazioni, che le spese di procedura restano a carico delle parti;

di comunicare il presente provvedimento alle parti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
Dott. ssa Angela AUFIERO



La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura.

Campobasso,

IL DIRIGENTE

---